

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE GELETICA O.N.L.U.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV CORSO VITTORIO
EMANUELE II 73/75

Numero REA: PV - 293188

Codice fiscale: 02680160187

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** al n. 45.161/11.397 di repertorio

STATUTO

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1- Denominazione.

La cooperativa è denominata

"COOPERATIVA SOCIALE GELETICA O.N.L.U.S."

Art. 2 - Sede.

La cooperativa ha sede nel Comune di **VIGEVANO**.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 -Durata.

La cooperativa ha durata sino al **31 dicembre 2050**.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica.

La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

3 di 35

tivo. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano.

Art. 5 – Oggetto.

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa è costituita con l'oggetto e lo scopo, al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di svolgere le seguenti attività:

- attività di autotrasporto merci, per conto terzi; logistica del trasporto in tutte le sue forme, stoccaggio e custodia delle merci; intervento di trasporto ausiliario, intermodale, nazionale ed internazionale, con l'esclusione di ogni attività in conto proprio;
- attività di supporto alla promozione ed alla vendita di prodotti commerciali;
- attività di vendita all'ingrosso;
- attività di movimentazione merci e di facchinaggio, di carico e scarico: l'attività di raccolta di magazzino, smistamento e distribuzione e di quant'altro complementare ed ausiliario allo spostamento e mobilità delle stesse, compreso l'assemblaggio, l'imballaggio e l'etichettatura delle merci, il confezionamento, lo sconfezionamento, la preparazione e, più in generale, la gestione integrata di magazzini, depositi e simili in conto di terzi;
- attività di trasloco e di sgombero cantine, nonché di tutte le attività connesse;

	- attività di manutenzione e riparazione di impianti indu-	
	striali;	
	- attività di pulizia in generale;	
	- attività di trasporto, di facchinaggio o attività connesse	
	per Enti Pubblici, Statali, Parastatali, Locali ed anche per	
	Aziende private, sia direttamente che per il tramite di Orga-	
	nismi consortili: lavori, forniture o trasporti da eseguire	
	direttamente e/o da assegnare in tutto o in parte ai propri	
	Soci;	
	- attività di giardinaggio e manutenzione del verde;	
	- servizi di confezionamento pasti e gestione mense.	
	- gestione di centri sportivi, quali piscine, palestre, campi	
	sportivi;	
	- gestione, in proprio o per conto terzi, di bar, caffè, gela-	
	terie, piano bar, pub e disco pub, ristoranti, birrerie, ro-	
	sticcerie e simili, con somministrazione al pubblico di ali-	
	menti e bevande, anche alcoliche e superalcoliche;	
	- commercio, all'ingrosso e al minuto, di qualsiasi prodotto	
	alimentare e non alimentare;	
	- produzione e lavorazione di prodotti alimentari e tutte le	
	operazioni relative e connesse al servizio "catering", con	
	organizzazione di ricevimenti e rinfreschi anche presso la se-	
	de dei committenti;	
	- attività di verniciatura industriale e verniciatura metalli;	
	- esecuzione di lavori di carpenteria metallica in genere,	

	produzione, trasformazione, assemblaggio, montaggio e posa in
	opera di materiali metallici e di eventuali altri componenti
	finalizzati alla produzione di articoli in genere nel settore
	metalmecchanico;
	- attività di rimessaggio di camper, roulotte, barche, auto e
	moto;
	- attività di posteggio veicoli, servizi di guardia a terra,
	di portierato e custodia;
	- attività di recupero rottami, stracci e riciclaggio di mate-
	riale vario;
	- esecuzione di lavori per alberghi e hotel, pulizie camere,
	lavanderia, servizi di ristorante e catering .
	La Cooperativa si propone di perseguire scopi sociali ispi-
	randosi ai principi che sono alla base del movimento coopera-
	tivo mondiale, valendosi prevalentemente dell'opera dei soci
	cooperatori.
	La Cooperativa non ha finalità speculative e intende far par-
	tecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone
	i principi ed i metodi. Nello svolgimento dell'attività pro-
	duttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori
	retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori
	condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la
	Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive,
	stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma su-
	bordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla

	legge. La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini
	speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto,
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle mi-
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali.
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti
	e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le
	operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei
	confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno
	ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, com-
	presa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di
	terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interes-
	senze e partecipazioni in altre società od imprese aventi og-
	getto analogo od affine o connesso al proprio.
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispet-
	to della normativa tempo per tempo vigente.
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-
	ci, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di
	parità di trattamento nei confronti dei soci.
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-
	ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-
	la ripartizione dei ristorni.
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e
	le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica

	tra cooperativa e soci.
	Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.
	Art. 7 - Normativa applicabile.
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per l'organo amministrativo di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.
	Soci
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci.
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono

	persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci divie-	
	ne inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato	
	nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coopera-	
	tiva si scioglie.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che abbiano compiuto il 18° anno di età,	
	che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla na-	
	tura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, o che, per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-	
	zione professionale, possano partecipare direttamente all'e-	
	sercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività la-	
	vorativa.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazio-	
	ne; l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che debbano iniziare, completare o inte-	
	grare la loro formazione in ragione del perseguimento degli	
	scopi e delle strategie della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dovrà prevedere:	
	- la durata del periodo di formazione del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le fasi	
	di formazione nell'assetto produttivo della cooperativa;	

	- le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	Ai soci cooperatori speciali può essere erogato il ristorno,	
	anche in misura inferiore ai soci ordinari, anche in relazione	
	ai costi della formazione finalizzata all'inserimento nell'im-	
	presa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria dei soci speciali ha di-	
	ritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di	
	voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convoca-	
	te per l'approvazione del bilancio. Il socio speciale può es-	
	sere rappresentato solo da altro socio speciale e non può rap-	
	presentare più di un altro socio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dal presente statuto.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione, che non potrà	
	essere di durata superiore a cinque anni, il socio speciale è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coope-	
	ratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri ineren-	
	ti la propria formazione, conseguendo i livelli qualitativi	

	prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inseri-
	mento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo am-
	ministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qua-
	lità di socio cooperatore ordinario all'interessato.
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità
	previste dal presente statuto.
	b) le persone svantaggiate , di cui all'art. 4, primo comma
	della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30%
	(trenta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa.
	Le persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato
	soggettivo, devono essere socie della cooperativa.
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-
	mentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto
	salvo il diritto alla riservatezza.
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-
	mero complessivo dei soci.
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,
	ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul
	lavoro e sulle malattie professionali.
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso

delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base	
di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la tota-	
lità dei soci.	
Possono essere altresì socie persone giuridiche pubbliche o	
private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e comunque	
di attività a carattere solidaristico.	
Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario	
al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano,	
al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio,	
imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul	
territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa	
esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concor-	
renza o in posizione di conflitto con essa, senza l'esplicita	
autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.	
Art. 9 - Procedura di ammissione.	
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
all'organo amministrativo nella quale indichi:	
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadi-	
nanza, codice fiscale. Se trattasi di società, associazioni od	
enti: ragione sociale o denominazione sociale, forma giuridi-	
ca, sede legale, oggetto sociale, organo sociale che ha auto-	
rizzato la domanda e la relativa deliberazione, la qualità	
della persona che sottoscrive la domanda;	

b) per il socio prestatore i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, purché nei limiti di legge;	
d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.	
L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate all'art.8.	
Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.	

L'organo amministrativo, nella relazione del bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci.

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo.

Art. 11 - Obblighi dei soci.

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta, che può essere anche a rate, nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è obbligato a mettere a disposizione le sue capacità professionali e il suo lavoro in relazione al tipo e allo sta-

	to dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.	
	Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.	
	Art. 12 - Soci sovventori.	
	La società, con deliberazione dell'assemblea, può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	In tal caso vi potranno essere soci sovventori, la cui presenza sarà interamente disciplinata dalle disposizioni del predetto art. 4 legge 59/1992.	
	Scioglimento del rapporto sociale.	
	Art. 13 - Recesso.	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto;	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;	

	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quan-	
	to compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c - l'ipotesi in cui il socio venga a trovarsi in condizioni	
	tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	d - l'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia stato momenta-	
	neamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi,	
	da specificarsi in apposito regolamento;	
	e - l'ipotesi in cui cessi in via definitiva il rapporto di	
	lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato	
	presso la stessa.	
	f - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente.	
	g - il trasferimento della residenza del socio in una Regione	
	diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria at-	
	tività	
	h - la cessazione dell'attività della cooperativa nella	
	Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo lettera	
	raccomandata, anche a mano.	

	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso	
	entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministra-	
	tivo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della doman-	
	da.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne comunicazione al socio, il quale entro	
	sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui so-	
	pra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto sia per il rapporto sociale che per il rap-	
	porto mutualistico, dalla data di comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 14 - Esclusione.	
	L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rappor-	
	to mutualistico;	
	3) qualora, in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rap-	
	porto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'imma-	
	gine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra	
	i soci, tali da compromettere in modo rilevante il normale	

	svolgimento delle attività sociali, ovvero ponga in essere
	comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su
	cui si fonda il rapporto sociale;
	4) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in es-
	sere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadem-
	pimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di la-
	voro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giusti-
	ficato motivo;
	5) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so-
	ciali e qualora dimostri completa mancanza di interesse alla
	propria permanenza in società, disertando senza giustificato
	motivo espresso in forma scritta per cinque assemblee consec-
	tive;
	6) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-
	cipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte
	del socio, di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislo-
	cazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini
	all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi por-
	re in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, senza
	preventiva autorizzazione scritta dall'organo amministrativo;
	7) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una
	pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai
	pubblici uffici;
	8) per fallimento del socio;
	9) negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statu-

to.	
L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
Art. 15 - Morte del socio.	
Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
Art. 16 - Liquidazione e rimborso della quota.	
La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sopraprezzo.	
Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.	
Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alle quote asse-	

gnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristor-
ni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo ammi-
nistrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in
più rate, entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di
tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si sono ve-
rificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la
liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 18 - Patrimonio sociale.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-
tati da quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a **Eu-
ro 100,00 (cento virgola zero zero)** e non superiore al limite
fissato dalla legge; le quote sono indivisibili e nessun socio
può avere una quota di importo superiore al limite previsto

	dalla legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	B) dalla riserva legale;	
	C) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	D) dalla riserva straordinaria;	
	E) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge.	
	Tutte le riserve previste nel presente articolo, tranne quella	
	indicata al punto C), debbono considerarsi come "riserve indi-	
	visibili", con esclusione pertanto della loro distribuzione	
	tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della	
	cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 19 - Prevalenza della mutualità.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20 - Bilancio.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 21 - Utili.

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, art.11;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge 31 gennaio

1992 n.59, art.7;

d) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

e) alla riserva straordinaria;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 22 - Ristorni.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

Decisione dei soci - Assemblea

Art. 23 - Modalità di assunzione delle decisioni.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 24 - Convocazione.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, o tramite fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, l'organo amministrativo, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove pur-	
	ché nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal pre-	
	sidente del Consiglio di amministrazione, ed in sua assenza	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un se-	
	gretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	

cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 25 - Maggioranze costitutive e deliberative.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 26 - Intervento in assemblea e diritto di voto.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte dell'organo amministrativo, non hanno pagato in tutto o in parte la quota e per quelli

nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 27 - Rappresentanza nell'assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

Amministrazione

Art. 28 - Forme di amministrazione.

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'amministratore unico deve essere un socio cooperatore.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

	Art. 29 - Consiglio di amministrazione.	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed	
	anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi	
	dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giu-	
	dichi necessario o quanto ne sia fatta richiesta scritta da	
	almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spe-	
	dire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio	
	e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegram-	
	ma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno	
	due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio	
	di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sin-	
	daci effettivi.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	

	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	
	Art. 30 - Sostituzione degli amministratori.	

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 31 - Poteri di gestione.

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa e ha quindi il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizione normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 32 - Deleghe.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

31 di 35

	ri, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	CONTROLLO	
	Art. 35 - Controllo diretto dei soci.	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 36 - Collegio sindacale e revisore contabile.	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	Scioglimento Liquidazione Devoluzione	
	Art. 37 - Scioglimento.	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete all'organo amministrativo.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Art. 39 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presiden-

	te del Tribunale del luogo in cui ha la sede la società.	
	Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del col-	
	legio arbitrale.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del	
	presidente del collegio arbitrale.	
	Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni	
	dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale	
	secondo diritto.	
	Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-	
	ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposi-	
	zioni di cui al D.Lgs. 5/2003.	
	Firmato: GIANCARLO POZZATO	
	GATTI MARIA ANNA	
	SILVANA SPARTA'	
	LUISA CELLERINO Notaio	

ESENTE DA DIRITTO DI BOLLO, PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI
TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE.

VIGEVANO, 28 giugno 2017